



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

***“La normativa
in materia di tutela della salute e
sicurezza sul lavoro”***

Davide Ferrari Az.USL di Modena ([*da.ferrari@ausl.mo.it*](mailto:da.ferrari@ausl.mo.it))

**La tutela della salute e sicurezza sul lavoro
oltre che un valore etico
è un principio affermato esplicitamente dal
nostro Ordinamento**

Le fonti del diritto

PRINCIPI COSTITUZIONALI

- **ART. 32 COSTITUZIONE**

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti

- **ART. 41 COSTITUZIONE**

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana ...

ART. 2087 CODICE CIVILE

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Danni da lavoro

- Infortuni sul lavoro
- Malattie professionali

Infortunio sul lavoro

Evento lesivo

da causa violenta

in occasione di lavoro

Malattia professionale

Patologia

dovuta alla esposizione prolungata

ad agenti nocivi

presenti nell'ambiente di lavoro

I reati in materia di sicurezza sul lavoro

Sono prevalentemente **reati penali** distinti in:

- Delitti
- Contravvenzioni

Alcune violazioni agli obblighi di prevenzione costituiscono **reati di natura amministrativa**.

DELITTI

in materia di salute e sicurezza sul lavoro

- Art. 437 C.p. - *Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro*
- Art. 451 C.p. - *Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro*
- Art. 589 C.p. - *Omicidio colposo*
- Art. 590 C.p. - *Lesioni personali colpose*

ARTICOLO 437 C.P.

Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro - Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

ARTICOLO 451 C.P.

Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro - Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da Euro 103 a 516.

ARTICOLO 589 C.P.

Omicidio colposo - Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona, . . . se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, . . . è punito con la reclusione da uno a cinque anni....

ARTICOLO 590 C.P.

Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale . . . con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro . . . è punito,

se le lesioni sono lievi, con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a Euro 516;

se le lesioni sono gravi con la reclusione da due a sei mesi o con la multa da Euro 206 a 619;

se le lesioni sono gravissime con la reclusione da sei mesi a due anni o con la multa da Euro 619 a 1239...

ARTICOLO 590 C.P.



Ai sensi di questo articolo,
il titolare di uno studio medico può essere chiamato
a rispondere del reato di lesioni personali colpose
in caso di infortunio sul lavoro di un proprio dipendente,
se non ha attuato tutte le misure di tutela della salute e
sicurezza sul lavoro necessarie

COLPA

Il reato è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

CONTRAVVENZIONI

in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Le violazioni ai principali obblighi di prevenzione previsti dal D.Lgs.81/08 costituiscono reati penali **contravvenzionali**, che possono essere sanzionati:

- con il solo arresto
- con la sola ammenda
- con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda
(in quest'ultimo caso di applica lo strumento della prescrizione previsto dal D.Lgs. 758/94)

La normativa speciale

in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro

DLgs.81/2008 (“Testo Unico”)

ma non solo...

D.Lgs. 101/20 (radioprotezione)

D.Lgs.151/01 (Tutela lavoratrici madri)

D.Lgs. 66/03 (lavoro notturno e a turni)

DD.LLgs. 325/99 e 262/00 (tutela minori)

...

IL NOSTRO ORDINAMENTO DIVIDE
I SOGGETTI IN:

CREDITORI
DI SICUREZZA:

- LAVORATORI

DEBITORI
DI SICUREZZA:

- DATORE DI LAVORO
- DIRIGENTI
- PREPOSTI
- LAVORATORI

ATTORI DELLA SICUREZZA

- DATORE DI LAVORO
- DIRIGENTI
- PREPOSTI
- LAVORATORI
- RSPP e ASPP
- MEDICO COMPETENTE
- RLS
- ADDETTI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO

DATORE DI LAVORO

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.

DIRIGENTE

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando** su di essa.

Non è soggetto al potere gerarchico da parte di altri lavoratori subordinati ma è soggetto solo a quello del datore di lavoro.

PREPOSTO

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende alla attività lavorativa** e **garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione** da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

LAVORATORE

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Definizioni - (art. 2 D.Lgs. 81/08)

Sono equiparati a lavoratori:

- il socio lavoratore di cooperativa o di società', anche di fatto
- l'associato in partecipazione
- il soggetto che frequenta tirocini formativi e di orientamento
- l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di **formazione professionale** nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici...
- i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile
- i lavoratori socialmente utili (LSU)

Le figure specifiche del sistema di prevenzione

«Responsabile del servizio di prevenzione e protezione»:

persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi

«Addetto al servizio di prevenzione e protezione»:

persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

« Servizio di prevenzione e protezione dai rischi»:

insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori

Le figure specifiche del sistema di prevenzione

«Medico competente»:

medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto

Le figure specifiche del sistema di prevenzione

«Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»:

persona eletta o designata dai lavoratori

per rappresentare i lavoratori

per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza
durante il lavoro

Attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)



- Accede ai luoghi di lavoro
- È **consultato preventivamente sulla valutazione dei rischi** e sulla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione
- E' consultato sulla designazione del RSPP, degli addetti alle emergenze, del medico competente.
- E' consultato sulla organizzazione della formazione
- Riceve le informazioni e la documentazione sulla VDR e le misure di prevenzione, riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
- Promuove eventuali misure di prevenzione.
- Formula osservazioni in caso di visita delle autorità competenti.
- Partecipa alla **riunione periodica annuale** (obbligatoria nelle aziende con più di 15 dipendenti)
- Fa proposte per la prevenzione e la formazione dei lavoratori.
- Avverte dei rischi individuati
- Può fare ricorso alle autorità competenti

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 , N. 81
ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123, IN MATERIA
DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI

TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO

TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI D.P.I.

TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

TITOLO V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

TITOLO VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

TITOLO VII - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

TITOLO VIII - AGENTI FISICI

TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE

TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

TITOLO X BIS - PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL
SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO

TITOLO XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

TITOLO XII - DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE

TITOLO XIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Campo di applicazione - (Art. 3)

**Il decreto legislativo si applica
a tutti i settori di attività, privati e pubblici,
e a tutte le tipologie di rischio.**

Campo di applicazione - (Art. 3)

Comma 3 –bis

Nei riguardi di:

- Cooperative sociali (L.381/91)
- Organizzazioni di Volontariato della protezione civile, compresi
 - volontari CRI
 - volontari Corpo Naz. Soccorso Alpino
 - volontari Vigili del Fuoco

le disposizioni si applicano tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività , individuate con decreto interministeriale.

Campo di applicazione - (Art. 3)

Il decreto legislativo si applica **a tutti i lavoratori e lavoratrici**, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, **fermo restando quanto previsto dai commi successivi dell'art.3**

Campo di applicazione - (Art. 3)

Lavoratori a progetto e Collaboratori coordinati e continuativi

Le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 **si applicano
ove la prestazione lavorativa si svolga
nei luoghi di lavoro del committente**
(e ricadono come obbligo sul committente)

Campo di applicazione - (Art. 3)

Somministrazione di lavoro (ex interinali)

**Tutti gli obblighi di prevenzione e protezione
previsti dal D.Lgs. 81/2008
sono a carico dell'utilizzatore.**

**Resta fermo quanto previsto dall'art.23 comma 5 D.Lgs.276/03
e quindi spetta all'agenzia di somministrazione :**

l'informazione generale sui rischi connessi alle attività produttive

la formazione e addestramento all'uso delle attrezzature di lavoro
necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale sono assunti.

Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore.

Campo di applicazione - (Art. 3)

Lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio

Il D.Lgs.81/2008 e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute **si applicano ai lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio** con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.

Campo di applicazione - (Art. 3)

Lavoratori autonomi

Ai lavoratori autonomi di cui all'art. 2222 del codice civile
si applicano le disposizioni di cui agli artt. 21 e 26.

Essi quindi devono:

- a) **utilizzare attrezzature di lavoro in conformita'** al titolo III
- b) **munirsi di dispositivi di protezione individuale**
ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III
- c) **munirsi di apposita tessera di riconoscimento**
qualora operino in un luogo di lavoro in regime di appalto o subappalto
- d) in caso di **contratti di appalto o d'opera** adempiere agli obblighi dell'art.26

Campo di applicazione - (Art. 3)

Lavoratori autonomi

Ai lavoratori autonomi di cui all'art. 2222 del codice civile
si applicano le disposizioni di cui agli artt. 21 e 26.

Relativamente ai rischi propri delle attività svolte e
con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

- a) **beneficiare della sorveglianza sanitaria**, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
- b) **partecipare a corsi di formazione specifici** in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

Campo di applicazione - (Art. 3)

Definizione di lavoratore autonomo

Codice Civile Libro Quinto: del Lavoro

Titolo III: Del lavoro autonomo

Capo I: Disposizioni generali

Art. 2222 Contratto d'opera

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo (= compenso) un'opera o un servizio, con **lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente**, si applicano le norme di questo Capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel Libro IV (1655 e seguenti).

Campo di applicazione - (Art. 3)

I VOLONTARI

Comma 12-bis

Nei confronti dei volontari ex L.266/91
e dei volontari che effettuano servizio civile
si applicano le **disposizioni di cui all'art.21**

Campo di applicazione - (Art. 3)

Pertanto i volontari, come i lavoratori autonomi, devono:

- a) **utilizzare attrezzature di lavoro in conformita'** al titolo III
- b) **munirsi di dispositivi di protezione individuale**
ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III

Relativamente ai rischi propri delle attivita' svolte e **con oneri a proprio carico hanno facolta' di:**

- a) **beneficiare della sorveglianza sanitaria**, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
- b) **partecipare a corsi di formazione specifici** in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attivita' svolte, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

Campo di applicazione - (Art. 3)

I VOLONTARI

Comma 12-bis

**Accordi tra il volontario e l'associazione
o l'ente di servizio civile possono definire
le modalità di attuazione delle misure di tutela.**

Per esempio:
potrebbe essere concordato che l'associazione
si faccia carico di acquistare i DPI
o di organizzare corsi di formazione...

Campo di applicazione - (Art. 3)

Nel caso di volontari che svolgono la prestazione nell'organizzazione di un datore di lavoro

Il datore di lavoro ha i seguenti obblighi:

- fornire dettagliate **informazioni sui rischi specifici**
- fornire dettagliate **informazioni sulle misure di prevenzione** e di **emergenza** adottate
- adottare le **misure utili a eliminare/ridurre** al minimo **i rischi da interferenze** tra prestazione del volontario e le altre attività.

Il processo di gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro



- Designazione delle figure con compiti di prevenzione (RSPP, MC, Addetti emergenze)
- Valutazione dei rischi
- Adozione delle misure di protezione collettiva e individuale per la eliminazione/riduzione dei rischi
- Informazione, formazione, addestramento
- Sorveglianza sanitaria
- Gestione delle emergenze

Designazione delle figure con compiti di prevenzione

Nomina del RSPP: da fare sempre

Il datore di lavoro si può autonominare RSPP, previa frequenza dei corsi di formazione previsti, nelle aziende industriali fino a 30 addetti o nelle altre aziende fino a 200 addetti

Nomina degli addetti a primo soccorso e prevenzione incendi: da fare sempre.

Nelle aziende fino a 5 dipendenti il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso e prevenzione incendi.

Nomina del medico competente: da fare se dal DVR emergenze la necessità di effettuare la sorveglianza sanitaria



Valutazione dei rischi



La procedura da seguire prevede questi passaggi:

1. identificare i pericoli
2. identificare le persone che possono essere esposte ai vari pericoli
3. valutare i rischi
4. individuare le misure di prevenzione per eliminare o ridurre i rischi
5. programmare le misure di miglioramento individuate

Adozione delle misure di protezione collettiva e individuale per la eliminazione/riduzione dei rischi

Occorre dare **priorità alle misure di protezione collettiva** (tecniche, organizzative, procedurali)

I **DPI** (Dispositivi di Protezione Individuale) devono essere forniti e utilizzati **quando permane un rischio residuo** ineliminabile con misure di protezione collettiva



SORVEGLIANZA SANITARIA

IL D.Lgs.81/08 definisce

LA SORVEGLIANZA SANITARIA

come “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalita' di svolgimento dell'attivit  lavorativa»

SORVEGLIANZA SANITARIA

**LA SORVEGLIANZA SANITARIA È OBBLIGATORIA QUANDO
IN AZIENDA ALMENO UN LAVORATORE
(DIPENDENTE O EQUIPARATO, AD ES. SOCIO)
È ESPOSTO A RISCHI PROFESSIONALI
PER CUI LE NORME VIGENTI
PREVEDONO L'OBBLIGO DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI
PREVENTIVI E PERIODICI**

**LAVORAZIONI/ATTIVITA'
SOGGETTE A OBBLIGO
DI SORVEGLIANZA SANITARIA**

esposizione a **silice e amianto**

movimentazione manuale carichi,
lavoro al **videoterminale,**
esposizione ad **agenti biologici, rumore, vibrazioni,**
radiazioni ottiche artificiali, campi elettromagnetici,
amianto,
agenti chimici, cancerogeni, mutageni

esposizione a **radiazioni ionizzanti**

lavoro notturno

protezione dei giovani sul lavoro

lavoro nei cassoni ad aria compressa

lavori in miniere, cave, industrie estrattive

lavoratori marittimi a bordo di navi
mercantili e da pesca

lavoratori dei servizi portuali

Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria per il rischio biologico è obbligatoria per tutti gli operatori sanitaria qualora l'esito della valutazione del rischio ne evidenzi la necessità.



Attenzione al D.Lgs.19/2014
(cosiddetto «decreto taglianti»)

Obblighi del datore di lavoro

OBBLIGHI DEL DDL NON DELEGABILI (Art. 17)

**IL Datore di Lavoro
NON PUÒ DELEGARE LE SEGUENTI ATTIVITA'**

La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto

La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

① **SPP interno** → rimane **obbligatorio** nei casi già previsti dal DLgs.626/94 → in particolare, nelle aziende a rischio di incidente rilevante e nelle aziende industriali con **oltre 200 lavoratori** → è specificato che, in questi casi, **il RSPP deve essere interno** (*art. 31, commi 6 e 7*)

N.B. - Nei casi di **aziende con più unità produttive** e nei casi di **gruppi di imprese**, può essere istituito un **unico SPP** (*art. 31, comma 8*)

② **Ricorso a persone o servizi esterni** → rimane **obbligatorio in assenza di dipendenti in possesso dei requisiti di legge** → il ricorso a servizi esterni continua a non esonerare il datore di lavoro dalla propria responsabilità (*art. 31, commi 5 e 6*)

③ **Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro** → possibilità confermata per le aziende industriali fino a 30 addetti o altre aziende fino a 200 addetti → prevista una formazione da 16 a 48 ore + aggiornamento (*art. 34*)

Articolo 34

Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, **il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione**, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.

- 1-bis. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all'azienda o all'unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all'articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis.

Articolo 34

Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, **deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore**, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente.

Articolo 34

Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.

3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare **corsi di aggiornamento** nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma.

L'obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Obblighi del datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori

OBBLIGHI del DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE - (Art. 18)

Nomina il medico competente

**Designa i lavoratori incaricati delle emergenze
(antincendio e Primo Soccorso)**



Affida i compiti ai lavoratori secondo capacità e salute

Fornisce idonei dispositivi di protezione individuale

**Garantisce l'accesso ai luoghi di rischio solo a
lavoratori informati ed addestrati**

Richiede l'osservanza da parte dei lavoratori delle norme

Richiede al Medico competente l'osservanza degli obblighi

OBBLIGHI del DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE - (Art. 18)

Adotta le misure per le situazioni di emergenza ed informa tempestivamente i lavoratori esposti

Adempie agli obblighi di formazione , informazione ed addestramento

Non richiede la ripresa dei lavoratori nel caso di persistenza di un pericolo grave ed immediato

Consulta l'RLS nei casi previsti

Consente ai lavoratori attraverso l'RLS di verificare le misure di salute adottate

Consegna al RLS copia del doc. di valutazione dei rischi

OBBLIGHI DDL E DIRIGENTE - (Art. 18)

Comunica all'INAIL i dati relativi a infortuni e mal. prof.

Comunica all'INAIL il nominativo dell'RLS

Adotta le misure per le emergenze

Munisce i lavoratori di tessera di riconoscimento

Convoca la riunione periodica nelle U.P. con > 15 lavoratori

Aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi o al grado di evoluzione della tecnica

Elabora il documento sui rischi da interferenze (DUVRI)

Verifica che i lavoratori non vengano adibiti alla mansione senza giudizio di idoneità specifica

Obblighi dei preposti

Articolo 19

Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
 - a) **sovrintendere e vigilare** sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti

Articolo 19

Obblighi del preposto

- 1.** In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
 - b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

Articolo 19

Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

Articolo 19

Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
 - f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
 - g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'art. 37.

Obblighi dei lavoratori

Articolo 20

Obblighi dei lavoratori

- 1.** Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
- 2.** I lavoratori devono in particolare:
 - a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

Articolo 20

Obblighi dei lavoratori

2. I lavoratori devono in particolare:

- d)* utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e)* segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere *c)* e *d)*, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera *f)* per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f)* non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g)* non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

Articolo 20

Obblighi dei lavoratori

2. I lavoratori devono in particolare:

- h)* partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i)* sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.


3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Le Responsabilità

Datore di lavoro	Dirigente
Gestione (decisione e spesa) Organizzazione Controllo Vigilanza Attuazione	Organizzazione Controllo Vigilanza Attuazione
Preposto Controllo Vigilanza Attuazione	Lavoratore Attuazione

MISURE GENERALI di TUTELA - (Art. 15)

- Valutare tutti i rischi
- Programmare la prevenzione
- Eliminare i rischi, o ove non sia possibile, ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico
- Rispetto dei principi ergonomici
- **Riduzione dei rischi alla fonte** 
- Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso
- Limitazione al minimo del numero dei lavoratori esposti ad un rischio
- Utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici

MISURE GENERALI di TUTELA - (Art. 15)

- **Priorità delle misure di protezione collettive rispetto a quelle individuali;**
- Controllo sanitario dei lavoratori
- Allontanamento dei lavoratori esposti a rischio per motivi sanitari e destinazione ad altra mansione
- Informazione, formazione, istruzione dei lavoratori e RLS
- Consultazione e partecipazione dei lavoratori e RLS
- Informazione, formazione per i dirigenti e preposti
- Programmazione delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
- Misure di emergenza (p.s., antincendio)
- Segnali di avvertimento e sicurezza
- Regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti

**Obblighi connessi ai contratti d'appalto
o d'opera o di somministrazione
(Art. 26)**

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (Art. 26)

1. Il datore di lavoro,
in caso di affidamento di **lavori, servizi e forniture**
all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi
all'interno della propria azienda,
o di una singola unità produttiva della stessa,
nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda
medesima,
sempre che abbia la **disponibilità giuridica** dei luoghi
in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (Art. 26)

Il datore di lavoro committente
è obbligato agli adempimenti previsti dall'art.26
solo in quanto "*abbia la **disponibilità giuridica dei luoghi** in cui si svolge
l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo*".

Cosa si intende per disponibilità giuridica di un luogo?

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (Art. 26)

Cosa si intende per disponibilità giuridica?

Nel linguaggio giuridico, per **disponibilità giuridica** si intende “il diritto di disporre, ossia di utilizzare in senso giuridico il bene”

Chi ha disponibilità giuridica di un luogo ?

- il proprietario
- chi ha un titolo legale per utilizzare quel luogo (per es. affittuario)

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (Art. 26)

1. Il datore di lavoro...

- a) **verifica**, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), **l'idoneità tecnico professionale** delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.

Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica é eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del **certificato di iscrizione alla camera di commercio**, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell' **autocertificazione** dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 DPR n. 445/2000;

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (Art. 26)

1. Il datore di lavoro...

- b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (Art. 26)


2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, **i datori di lavoro**, ivi compresi i subappaltatori:

- a) **cooperano** all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) **coordinano** gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (Art. 26)

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2
(*quindi anche nei confronti dei subappaltatori*),
elaborando un **unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI)**
che indichi le misure adottate per eliminare
o, ove ciò non é possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Quindi il DUVRI deve prendere in considerazione anche le interferenze con eventuali subappaltatori



Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (Art. 26)

Comma 3.

...

Il DUVRI é allegato al contratto di appalto o di opera **e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.**

...

Queste disposizioni non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (*Codice degli appalti pubblici*), e successive modificazioni, il DUVRI è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (Art. 26)

Comma 3-bis.

Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2,
**il DUVRI non si applica
ai servizi di natura intellettuale,
alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai
lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai 5 uomini-giorno,**
sempre che essi non comportino rischi di incendio di livello elevato,
attività in ambienti confinati, rischi derivanti dalla presenza di
agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive
o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

Per **uomini-giorno**

si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

ALLEGATO XI
ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E
LA SALUTE DEI LAVORATORI

1. Lavori che espongono i lavoratori a **rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità** superiore a m 1,5 o di **caduta dall'alto** da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
2. Lavori che espongono i lavoratori a **sostanze chimiche o biologiche** che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con **radiazioni ionizzanti** che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori **in prossimità di linee elettriche** aree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un **rischio di annegamento**.
6. Lavori in **pozzi, sterri sotterranei e gallerie**.
7. Lavori **subacquei** con respiratori.
8. Lavori in **cassoni ad aria compressa**.
9. Lavori comportanti l'impiego di **esplosivi**.
10. Lavori di **montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti**.

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (Art. 26)

4. Responsabilità in solido del committente ... per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ... Queste disposizioni non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione....
devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile **i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.**

Questi costi non sono soggetti a ribasso.

...

A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (Art. 26)

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, **gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza**, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture....
7. Per quanto non diversamente disposto dal D.Lgs. 163/06 e s.m.i., trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita **tessera di riconoscimento corredata di fotografia**, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (Art. 26)

Ricapitoliamo **gli obblighi connessi ai contratti di appalto:**

- Verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici
- Informazione sui rischi e le misure di prevenzione e di emergenza
- Cooperazione e coordinamento delle misure di prevenzione anche al fine di eliminare ridurre i rischi da interferenze
- Redazione del DUVRI

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (Art. 26)



Quindi il datore di lavoro di uno studio medico, nel caso appalti ad una impresa le pulizie dei locali, deve:

- verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice
- informare l'impresa dei rischi presenti nei locali in cui essa dovrà operare
- redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze

Disciplina sanzionatoria in materia di lavoro prevista dal D.Lgs. 758/94

**In caso di riscontro di una contravvenzione l'organo di
vigilanza impartisce al contravventore una
prescrizione con:**

- 1) termine per la regolarizzazione
(prorogabile a richiesta motivata)**
- 2) imposizione di specifiche misure
per far cessare il pericolo**

Procedura 758

Verbale di Prescrizione:

indicazione delle misure da attuare con relativi tempi massimi di adempimento



Disposizione

(art. 10 DPR 520/55 e art. 302-bis DLgs.81/2008)

Le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di igiene e sicurezza sul lavoro sono esecutive.

Contro le disposizioni è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione delle disposizioni stesse.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Contro questi provvedimenti è ammesso **ricorso al presidente della giunta regionale** che decide, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Il Presidente della giunta può sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato.

(art. 21 L.833/78)

L'inosservanza delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o igiene del lavoro è punita con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda fino a Euro 413.

Procedura disposizione



Avverso la disposizione è ammesso ricorso (oggi alla Regione)

Riassumendo...

i principali adempimenti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08

1. Nomina del responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP) in possesso dei requisiti formativi previsti dalle norme
2. Nomina degli addetti alla gestione delle emergenze (primo soccorso – antincendio) e formazione specifica
3. Nomina del medico competente (se è obbligatoria la sorveglianza sanitaria)
4. Elezione/designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza interno o esterno all'azienda (RLS o RLS-T)

Principali adempimenti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08

5. Valutazione dei rischi e redazione del relativo Documento di Valutazione (eventuale utilizzando le procedure standardizzate)
6. Adozione delle misure di protezione collettiva (tecniche, organizzative, procedurali) per eliminare o ridurre al minimo i rischi per la salute e sicurezza
7. Fornitura dei Dispositivi di protezione Individuale (DPI)
8. Informazione e formazione dei lavoratori sui rischi dell'attività lavorativa e le relative misure di prevenzione
9. Effettuazione visite mediche preventive e periodiche a cura del medico competente (se è obbligatoria la sorveglianza sanitaria)
10. Predisposizione del piano di emergenza (quando previsto in base a tipologia e dimensioni aziendali)

Principali documenti relativi alla gestione della prevenzione e sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08

- Atto di nomina del responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP) e attestazione dei corsi di formazione per RSPP
- Atti di nomina degli addetti alla gestione delle emergenze (primo soccorso – antincendio) e attestazione corsi di formazione specifici
- Atto di nomina del medico competente e relazione sanitaria annuale redatta dal medico stesso (quando dovuta)
- Verbale di elezione/designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ed attestazione del corso di formazione di 32 ore
- Documento di Valutazione dei Rischi ex D.Lgs 81/08 (dal 31/5/13 non sono più valide le Autocertificazioni)
- Documento unico di valutazione dei rischi per i lavori in appalto (DUVRI)
- Attestazioni relative alle attività di informazione e formazione dei lavoratori sui rischi e la loro prevenzione
- Verbale della riunione periodica di prevenzione (quando prevista)
- Piano di emergenza (quando previsto)